

(N. 2185-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Turchia
concluso ad Ankara il 17 luglio 1951

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo culturale firmato ad Ankara il 17 luglio 1951 tra l'Italia e la Turchia fa parte di un vasto programma di rapporti culturali tra l'Italia e i Paesi Mediterranei e del Medio Oriente. Queste iniziative sono veramente opportune ed encomiabili perchè attraverso i rapporti culturali si facilitano anche le relazioni commerciali e politiche. Come è stato dichiarato nelle Note che accompagnano il Trattato di amicizia e di conciliazione tra l'Italia e la Turchia nel

febbraio del 1950, le Parti Contraenti affermavano « l'intendimento di assicurare una base di sviluppo anche nelle relazioni culturali, dirette a favorire la sempre più intima comprensione ed amicizia tra i Popoli dei due Paesi ».

Ci sembra che lo scopo possa essere raggiunto da questo Accordo culturale che è sottoposto alla vostra attenzione e alla vostra approvazione, onorevoli senatori. Le formule e le condizioni chiaramente precisate nei ventuno articoli dell'Accordo dimostrano che le

Parti contraenti hanno collaborato in piena armonia per raggiungere gli scopi prestabiliti nell'Accordo.

Si prospetta la possibilità e la necessità di costituire nei due Paesi delle Cattedre di lingua e di letteratura, di storia e di geografia e di Istituti culturali che sorgeranno nei due Paesi regolati naturalmente da statuti che non contrastino con la legislazione stessa dei Paesi che ospiteranno codeste istituzioni. Si parla di scambio di professori, di studenti, di tecnici, di scienziati, il cui soggiorno e le frequenti visite torneranno certo utili alla conoscenza della cultura, dell'arte, della scienza e della tecnica dei due Popoli. I Governi faciliteranno la frequenza di studenti nelle Università mitigando le tasse, equiparando e riconoscendo i titoli conseguiti negli Istituti e nelle Università dei due Paesi. Saranno organizzate esposizioni d'arte, concerti, conferenze, scambi di libri e di pubblicazioni, visite ai Musei, congressi e anche convegni di carattere sportivo e turistico. I due Governi poi cureranno che nei loro Paesi i manuali e i testi di storia e di cultura generale abbiano particolari riferimenti ai Paesi amici facendone conoscere la tradizione, l'arte, la storia e i valori culturali dei due Popoli.

Verranno curate pubblicazioni e bollettini atti a raggiungere gli scopi sopra indicati.

Per raggiungere codesti scopi encomiabili e per l'applicazione dell'Accordo che stiamo esaminando sarà costituita una Commissione

mista permanente composta di quattro membri con due sezioni, l'una composta di membri italiani con sede a Roma, l'altra di membri turchi con sede ad Ankara. La Commissione mista permanente potrà associarsi alcuni esperti a titolo di consiglieri tecnici. Questa Commissione si riunirà al completo ogni qualvolta se ne prospetterà la possibilità ma per lo meno una volta all'anno alternativamente in Italia o in Turchia. Nelle sue riunioni plenarie la Commissione sarà presieduta da un delegato del Governo del Paese dove la riunione avrà luogo. La Commissione, secondo l'articolo 18 del presente Accordo, ha compiti molto vasti ed importanti sempre però limitatamente ai problemi culturali che interessano i due Paesi. Il Governo potrà poi allargare i compiti della Commissione stessa facilitandone l'attività e designando anche altre persone specializzate per completare e consolidare questa importante opera di conoscenza culturale e scientifica dei due Paesi.

Pensiamo, onorevoli senatori, che questo disegno di legge possa ottenere il vostro unanime consenso non soltanto per il suo specifico contenuto che interessa i due Paesi Contraenti ma anche per quel contributo di collaborazione generale che resta sempre facilitato dalla conoscenza e dagli scambi culturali tra tutti i Popoli.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.